

STUDIO LEGALE  
**AVV. MICHELE BIAMONTE**  
Via Genova, 8 - Tel. e Fax 0984/466273  
87036 R E N D E (CS)  
E-mail: avvmichelebiamonte@cnfpec.it

## TRIBUNALE DI PAOLA

**Ricorso ex art. 9 L. 27.1.2012 n. 3 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento con la presentazione del piano del Consumatore.**

Per il Sig. **Roberto Bruno**, nato a Fiumefreddo Bruzio il 06.02.1969 e ivi residente, in via degli Svevi, 2 int. 3, BRNRRT69B06D624T, rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Biamonte, C.F. BMN MHL 63R23 D086E, in forza di procura a margine del presente atto e presso il cui Studio, sito in Rende (CS) alla Via Genova n° 8, elegge domicilio, ove dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione relativa al presente giudizio presso il medesimo indirizzo anche a mezzo fax al numero 0984/466273 o a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi a avvmichelebiamonte@cnfpec.it

### PREMESSO CHE

#### REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio.

Sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare.

- non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento.
- non ha presentato ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3.
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012.
- negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio.



- tutti i debiti, oggetto della presente istanza, sono stati contratti per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale o professionale.

### CAUSE DI INDEBITAMENTO

Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente alle seguenti circostanze:

Il sig. Bruno contraeva matrimonio nell'anno 2000 e, in quel periodo, iniziava ad assumere i primi debiti, funzionali all'organizzazione del matrimonio ed all'acquisto della casa e della relativa mobilia.

Tuttavia, all'epoca, l'odierno istante, contraeva i precitati debiti, tra cui il mutuo ipotecario, poiché aveva una stabilità lavorativa, essendo assunto con contratto a tempo indeterminato.

Il sig. Bruno, difatti, dal 1996 sino al 2001 è stato dependente della "S.r.L. F.lli Salviato" ma, purtroppo, successivamente, veniva licenziato, a causa di un piano di ristrutturamento aziendale, conclusosi nel 2001 con il Fallimento della Società. (All. n° 1).

*Medio tempore* il Sig. Bruno diventava padre di due bambini e, dunque, le spese familiari e l'assenza di un contratto di lavoro, rendevano la situazione economica sempre più precaria.

Ad aggravare la già precaria situazione economica, intervenivano le vicende personali e familiari dell'odierno istante, in particolare la separazione personale dei coniugi, che comportava la duplicazione delle spese per far fronte alle esigenze dei due nuclei familiari venutisi a creare, come accade sempre in tali circostanze.

Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito, ovvero dal licenziamento da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a seguito del fallimento della Società datrice di lavoro, e nella sopravvenuta esigenza di far fronte a nuove sopravvenute esigenze personali e della famiglia.

Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale.

### ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.

Alla luce di quanto sopra esposto, su ricorso dell'istante, l'Organismo Composizione della Crisi di Paola ha nominato, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, la Dott.ssa Casella Francesca Anna con studio in Diamante, via Benedetto Croce, n° 36, tel/fax n° 0985/81372, cellulare 3468328077, indirizzo pec: francescacasella1@pec.it, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato



della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione al "piano del consumatore" di cui all'art. 9 comma 3 bis della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 contenente:

A) L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

B) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

C) Il resoconto sulla solvibilità del debitore, persona fisica, negli ultimi cinque anni.

D) L'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

E) Il giudizio sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

### SITUAZIONE REDDITUALE DELL'ISTANTE

Attualmente l'istante è titolare di uno stabilimento balneare sito nel Comune di Fiumefreddo Bruzio, iscritto alla Camera di Commercio di Cosenza al n° 174.995, ed ha un reddito medio mensile di 1.200,00. come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017.

Il nucleo familiare del ricorrente è composto dal solo Bruno Roberto, sebbene lo stesso abbia a carico, unitamente alla moglie, da cui è separato legalmente, i due figli minori nati dal matrimonio.

Il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare ammonta, attualmente, ad € 1.200,00 e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 1.170,00.

Tuttavia, l'impegno del Sig. Bruno Roberto, di onorare in pieno le obbligazioni assunte con le presente proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento, è garantito dalle di lui sorelle, la Sig.ra Bruno Silvana e la Sig.ra Bruno Nadia

Le medesime, entrambe dipendenti a tempo indeterminato del MIUR, si sono impegnate a garantire personalmente, assumendo la qualità di debitrice solidali, l'esatto adempimento del piano di pagamento del Sig. Bruno Roberto, nei limiti di € 460,00 ciascuna, per il periodo di massimo sette anni.

Il tutto è comprovato dalle lettere di garanzia personale allegate al piano del consumatore.

\*\*\* \*\* \*\*\*

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio della Dott.ssa Casella Francesca Anna evidenzia le seguenti poste:



VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 38.373,14
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 7.495,48
Valore complessivo del patrimonio	€ 45.868,62

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

Mutuo Ipotecario immobiliare	146.968,09	78,64%
Tributi	37.381,38	20,00%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti	2.537,60	1,36%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 186.887,07.

Ne consegue che, per come si evince dalla tabella 8 (pagina 12) del piano del consumatore redatto dall'OCC di Paola, vi è un evidente sbilanciamento tra "il rapporto rate - reddito attuale" (75,75%) ed il rapporto "rata - reddito disponibile attuale" (3.030,00%)

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione della Dott.ssa Casella Francesca Anna con studio in Diamante, via Benedetto Croce, n° 36, tel/fax n° 0985/81372, cellulare 3468328077, indirizzo pec: francescacasella1@pec.it.

\*\*\* \*\*

Si rappresenta che pende, nei confronti del Sig. Bruno Roberto, un procedimento di pignoramento immobiliare innanzi il Tribunale di Paola, Sezione esecuzioni immobiliari, iscritto al N. n° 170/2010 R.G.E.I., con riferimento al quale, con provvedimento del 07.11.2018, il G.E., ordinava: "alla parte esecutata e a chiunque altro occupi il compendio pignorato senza titolo opponibile alla procedura, l'immediato rilascio in favore del Custode Giudiziaro dell'immobile pignorato libero da persone e vuote da cose".



Tuttavia, a seguito del ricorso proposto dal Sig. Bruno Roberto, il G.E., con provvedimento del 18.12.2018, sospendeva l'ordine di liberazione dell'immobile, autorizzando il debitore ad abitare nell'immobile pignorato, sino all'esito dell'esperimento di vendita in corso, che è fissato per il 07.03.2019.

Ebbene, l'esecuzione dell'ordine di rilascio successivamente a tale data o, peggio ancora, la possibilità che l'immobile venga venduto all'asta ad una cifra comunque inferiore a quella offerta dall'istante per la composizione della crisi, causerebbe l'abbandono dell'immobile da parte dei figli minori del Sig. Bruno Roberto, che vi abitano assieme alla madre, a seguito dell'assegnazione della medesima in seguito alla separazione.

Ciò comporterebbe che la moglie e i figli del Sig. Bruno, resterebbero privi di una dimora.

Le ulteriori spese che l'esecuzione dell'ordine di rilascio implicherebbero (ovvero la locazione di un nuovo immobile e la duplicazione delle spese), potrebbero compromettere la capacità e la possibilità di tener fede agli impegni assunti con la presentazione del "piano del consumatore" e, dunque, la fattibilità del medesimo.

Difatti, il Sig. Bruno, sarebbe costretto, a contribuire al sostentamento dei figli in misura maggiore allo stato attuale.

Per tale motivo, attese le conseguenze negative che l'esperimento del tentativo di vendita potrebbe avere, e in considerazione che il prezzo di base dell'asta è inferiore a quello offerto dal debitore al fine della composizione della crisi da sovra indebitamento, si chiede che l'On.le Giudice adito, Voglia disporre con urgenza e prima dell'esperimento di vendita in corso, fissato per il 07.03.2019 che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, *ut supra* rappresentata e difesa,

### PROPONE

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato.

Più specificatamente, si trascrive di seguito la proposta elaborata dall'OCC di Paola.

### ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

"La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:



- a) Assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) Dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) Trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico **nell'allegato D** (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in **Tabella 9** ( del piano del consumatore).

Il Sig. Bruno Roberto intende offrire ai creditori un pagamento del 25,93% dell'importo del debito, con uno stralcio del 74,07%.

Ciò, in considerazione del fatto che pende c/o il Tribunale di Paola procedura esecutiva n. 170/2010 (Banco di Napoli S.p.a. vs. Bruno Roberto) avente ad oggetto il pignoramento dell'immobile di proprietà del Sig. Bruno Roberto, già arrivato alla quarta vendita, con un prezzo a base d'asta di € 51.164,19 (prezzo minimo offribile € 38.373,14) e che pende giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso tale procedura esecutiva (proc. n. 1683/2015 R.G.)

anche in ragione di supposta usura.

Si segnala che, dalla perizia redatta dal CTU nella procedura esecutiva n°170/2010 e dall'avviso di vendita: "...risulta costruita una veranda che in quanto non conforme allo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Fiumefreddo Bruzio, non risulta sanabile né ai sensi degli artt. 36-37 del DPR 380/2011, né ai sensi del combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio n. 47...". Questo comporterebbe delle difficoltà nella vendita a terzi dell'immobile con la naturale conseguenza di doversi procedere alla demolizione delle parti di costruzione "non sanabile" per quanto sopra.

In tabella 10, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E.

Il Piano ha una durata massima di 7 anni.

Il debito Banco di Napoli si prevede verrà pagato in 84 rate mensili a partire dal 30.06.2019; lo stesso dicasi per il debito Agenzia delle Entrate - Riscossione.



Il debito Comune di Fiumefreddo Bruzio verrà pagato in 9 rate mensili con decorrenza 30.06.2019; lo stesso dicasi per il debito Regione Calabria Dipartimento Tassa Automobilistica.

L'Avv. Biamonte verrà saldato in 31 rate con decorrenza prima rata 30.06.2019.

Tale diversa modulazione della tempistica del consolidamento debiti è, ovviamente, determinata da fattori di opportunità relativamente al quantum del singolo debito ed al reddito disponibile (e altre disponibilità messe a disposizione del Piano) del Sig. Bruno Roberto.

Adottando tale tipologia di consolidamento il debitore riuscirà a pagare i creditori nella misura dallo stesso offerta (con uno stralcio totale del 74,043%).

Le altre entrate (extra-reddito) derivano dalle obbligazioni assunte dalle sorelle del debitore, Bruno Silvana e Bruno Nadia entrambe Insegnanti - come da buste paga in atti - (delle quali si allegano lettere di garanzia personale), all'esatto adempimento del piano di pagamento del Sig. Bruno Roberto, nei limiti di € 460,00 mensili, cadauno, per il periodo massimo di sette anni. La somma di € 650 mensili extra-reddito, a servizio del piano, è, quindi, garantita (€ 460,00 + € 460,00 = € 920,00)?.

\*\*\* \*\* \*\*

In virtù di tutto quanto sopra, il Sig. Bruno Roberto, *ut supra* rappresentato difeso e domiciliato

#### CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Paola Voglia:

- Dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 10 e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovra indebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- Disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, con urgenza e prima dell'esperimento di vendita in corso, fissato per il 07.03.2019, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.
- Accogliere la domanda nei termini prospetrati dall'OCC di Paola, e sopra riportati, con ogni consequenziale provvedimento come per legge.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Estratti conto previdenziale del Sig. Bruno Roberto.



- 2) Avviso di vendita immobiliare fissata per il 07.03.2019.
- 3) Provvedimento di ordine di rilascio dell'immobile.
- 4) Provvedimento di sospensione dell'ordine di rilascio dell'immobile.
- 5) Reazione del Gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art. 9, comma 2, legge 3 del 2012, comprensivo dei seguenti allegati:
  - a. Provvedimento Nomina OCC (Allegato 1)
  - b. Copia Carta identità e codice fiscale del debitore (Allegato 2)
  - c. Certificato di Stato di Famiglia (Allegato 3)
  - d. Autocertificazione di residenza (Allegato 4)
  - e. Copia verbale di inizio operazione del 28/07/2018 (Allegato 5)
  - f. Copia verbale audizione del 15/10/2018 (Allegato 6)
  - g. Copia verbale del 14/12/2018 (Allegato 7)
  - h. Copia Decreto di Omologa Separazione (Allegato 8)
  - i. Certificazione CAI Banca D'Italia (Allegato 9)
  - j. Visura Registro informatico Protesti CCIAA (Allegato 10)
  - k. Visure ACI (Allegato 11)
  - l. Certificazione credito Agenzia delle Entrate Riscossione al 21.01.2019 (Allegato 12)
  - m. Autocertificazione Elenco Spese Familiari (Allegato 13)
  - n. Precisazione del Credito Banco di Napoli S.p.a. / Pec del 07-09 settembre 2018 (Allegato 14)
  - o. Atto di pignoramento immobiliare (Allegato 15)
  - p. Atto di precetto con contratto di mutuo fondiario Banco di Napoli S.p.a. (Allegato 16)
  - q. Avviso di vendita immobiliare Tribunale di Paola (Allegato 17)
  - r. Attestazione di pagamento Comune di Fiumefreddo Bruzio (Allegato 18)
  - s. Busta paga agosto-settembre 2018 Bruno Nadia (Allegato 19)
  - t. Certificazione carichi pendenti Agenzia delle Entrate (Allegato 20)
  - u. Contratto a tempo determinato Bruno Roberto (Allegato 21)
  - v. CRIF (Allegato 22)
  - w. Estratti conto Bancoposta dal 2014 al 2017 (Allegato 23)
  - x. Ispezione ipotecaria Registri Immobiliari per atto di disposizione infra-quinquennale (Allegato 24)
  - y. Ispezione ipotecaria Registri Immobiliari per atto di disposizione (Allegato 25)





- z. Lettera di garanzia personale Bruno Nadia (Allegato 26)
- aa. Lettera di garanzia personale Bruno Silvana (Allegato 27)
- bb. Dichiarazione dei Redditi PF Anno 2015 con relativa ricevuta (Allegato 28)
- cc. Visura catastale (Allegato 29)
- dd. Dichiarazione dei Redditi PF Anno 2016 con relativa ricevuta (Allegato 30)
- ee. Dichiarazione dei Redditi PF Anno 2017 con relativa ricevuta (Allegato 31)
- ff. Copia libretto autovettura FF770RG (Allegato 32)
- gg. Precisazione del credito Regione Calabria Settore Tasse Automobilistiche del 16.08.2018 (Allegato 33)
- hh. Busta paga Bruno Silvana (Allegato 34)
- ii. Pec Poste Vita S.p.a. del 16.08.2018 (Allegato 35)
- jj. Precisazione credito avv. Michele Biamonte (Allegato 36)

Si dichiara che vertendo il presente procedimento in materia di volontaria giurisdizione, il valore del contributo unificato è pari ad € 98,00.

Rende (CS) il 14.02.2019

Avv. Michele Biamonte



9) Allegato\_5.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

10) Allegato\_6.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

11) Allegato\_7.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

12) Allegato\_8.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

13) Allegato\_9.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

14) Allegato\_10.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

15) Allegato\_11.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

16) CONTRIBUTO\_LUNIFICATO\_BRUNO\_COMPOSIZIONE\_CRISI\_DA\_SOVRAINDEBITAMENTO.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

RENDE (CS), li 14/02/2019



Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 decies e undecies del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 221/2012 e s.m.i.

Il sottoscritto Avv. BIAMONTE MICHELE  
in qualità di difensore di BRUNO ROBERTO,  
nel presente procedimento promosso da BRUNO ROBERTO  
contro \_\_\_\_\_  
presso TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA,  
attesta la conformità delle seguenti copie informatiche  
cartacei o digitali:

1) ESTRATTO\_PREVIDENZIALE\_.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

2) avviso\_vendita\_07\_03\_2019\_2.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

3) Bruno\_Roberto\_Rilascio\_immobiliare.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

4) BRUNO\_ROBERTO\_SOSPENSIONE\_RILASCIO.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

5) Allegato\_1.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

6) Allegato\_2.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

7) Allegato\_3.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;

8) Allegato\_4.pdf

DESCRIZIONE:

ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012, l'allegato è copia conforme all'originale analogico dal quale è stato estratto;



STUDIO LEGALE  
**AVV. MICHELE BIAMONTE**  
Via Genova, 8 - Tel. e Fax 0984/466273  
**87036 RENDE (CS)**  
E-mail: avvmichelebiamonte@cnfpec.it

**TRIBUNALE DI PAOLA**

**MANDATO**

Ricorso ex art. 9 L. 27.1.2012 n. 3 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la presentazione del piano del Consumatore.

Per il Sig. **Roberto Bruno**, nato a Fiumefreddo Bruzio il 06.02.1969 e ivi residente, in via degli Svevi, 2 int. 3, BRNRRT69B06D624T, rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Biamonte, C.F. BMN MHL 63R23 D086E, in forza di procura a margine del presente atto e presso il cui Studio, sito in Rende (CS) alla Via Genova n° 8, eleggo domicilio, ove dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione relativa al presente giudizio presso il medesimo indirizzo anche a mezzo fax al numero 0984/466273 o a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi a avvmichelebiamonte@cnfpec.it

**PREMESSO CHE**

**REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 della Legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio.

Sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare.


- non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento.

- non ha presentato ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3.


- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012.

- negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio.

Nomino e costituisco a mio speciale procuratore e difensore, per il presente atto, l'Avv. Michele Biamonte con Studio in Rende alla Via Genova n°8, presso il quale eleggo domicilio, conferendogli i più ampi poteri di legge, con facoltà di rinunciare agli atti, conciliare, transigere, quietanzare, incassare e nominare sostituti, procuratori ed avvocati. Anche per il consequenziale atto di precetto e/o atto pignoramento c/o terzi, nonché nelle fasi e nei gradi successivi di giudizio. Dichiaro, infine, di essere stato/a informato/a ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e di avere fornito, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali sensibili ex D.Lgs. 196/2003 e di essere edotto/a circa le modalità di trattamento di detti dati sensibili.



Visto per autentica



Avv. Michele Biamonte

Firmato Da: BIAMONTE MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: fe750359ba228b02c95b93f0274873d



N° = 132/2019 *omologato*

R.G. n. 130/2019



**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**Sezione volontaria giurisdizione**  
**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Il Giudice,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

**FISSA**

per la comparizione delle parti l'udienza del **9.05.2019** ore **10.00**;

Dispone la comunicazione della proposta e del decreto, a cura dell'OCC, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Paola, in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Paola, 18.02.2019

Il Giudice  
Marta Sodano

